

DDI e misure per la famiglia nel decreto-legge 28 OTTOBRE 2020, n. 137

Il 28 ottobre è stato pubblicato sulla G.U. il decreto-legge n. 137 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Riportiamo di seguito una scheda riassuntiva delle misure contenute negli articoli 20 e 21 riguardanti la DDI e il lavoro agile per i genitori di figli in quarantena o nelle cui scuole è stata disposta la sospensione delle attività didattiche.

MISURE	DESTINAZIONE/MODIFICHE/INTEGRAZIONI
<p>Art. 21 Misure per la didattica digitale integrata</p> <p>Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, istituito nel bilancio del Ministero, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020</p>	<p>Finalizzato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione di attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché all'utilizzo di piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete</p> <p>Con decreto del Ministro le risorse saranno attribuite alle istituzioni scolastiche sulla base del numero degli alunni e del contesto socioeconomico delle famiglie</p> <p>Si potrà provvedere anche in deroga alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016</p> <p>Previsto l'anticipo in un'unica soluzione, fermo restando la possibilità di successivi controlli a cura dei revisori dei conti</p>
<p>Art. 22 Scuole e misure per la famiglia</p> <p>Modifiche all'articolo 21 bis, DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito in L. 12 ottobre 2020, n. 126</p> <p><i>Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici</i></p> <p>Comma 1 Minore di anni 14</p> <p>Comma 1 dopo nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in</p>	<p>Modificato in: Minore di anni 16</p> <p>Integrato con: <i>Nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici</i></p>

<p><i>strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati</i></p> <p>Comma 3 dopo a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico</p> <p>Copertura per richiedere il congedo da parte del genitore</p> <p>Comma 7 50 milioni di euro</p> <p>Copertura per sostituzione del personale docente, educativo, ATA delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici previsti</p> <p>Comma 8 1,5 milioni di euro</p>	<p>Integrato con: <i>Nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</i></p> <p>Modificato in: 93 milioni di euro</p> <p>Modificato in: 4 milioni di euro</p>
---	--